

Roma, 7 settembre 2009
Prot. 480

EV/

CIRCOLARE N. 91 / 2009
AGLI ENTI ASSOCIATI

FISCO

→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI


OGGETTO

Scadenario mensile adempimenti fiscali e contabili: mese di settembre 2009.

Si trasmette in allegato il prospetto delle scadenze degli adempimenti fiscali e contabili relativo al periodo in oggetto.

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi



Allegati: scadenario settembre

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI

LE SCADENZE di Settembre 2009

DETTAGLIO SCADENZE DEL MESE

Lunedì 14 settembre 2009

IRAP - Istanza di rimborso - Presentazione (termine sospeso)

Inizia a decorrere il termine di sessanta - così indicato con comunicato stampa dell'agenzia delle Entrate del 10 giugno 2009 - per la presentazione dell'istanza di rimborso per anni pregressi delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi e/o alle spese per il personale dipendente, c.d. deduzione forfetaria IRAP del 10%, ai sensi dell'art. 6 , D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

Il rimborso è eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili.

Modalità: Mediante presentazione telematica,

Per quanto riguarda il rinvio del termine di presentazione vedasi il comunicato stampa dell'Ag. delle Entrate 2 settembre 2009 (che si riporta)

“È in corso di predisposizione il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che dispone il rinvio della data di attivazione della procedura per la presentazione delle istanze di rimborso previste

dall'articolo 6 del decreto legge n. 185 del 2008, attualmente fissata al 14 settembre 2009.

La proroga si rende necessaria per individuare, nel rispetto dell'attuale contesto normativo, le soluzioni tecniche più idonee per eliminare alcuni inconvenienti connessi all'attuale meccanismo telematico di presentazione delle istanze di rimborso, tenuto anche conto delle segnalazioni pervenute dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria.”

Martedì 15 settembre 2009

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Periodo feriale - Sospensione termini processuali

Nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre 2009 resta sospeso il decorso dei termini processuali anche per le giurisdizioni tributarie (L. 7 ottobre 1969, n. 742). Dal 16 riprende il decorso dei termini processuali, compresi quelli relativi alle giurisdizioni tributarie.

IVA - Fatture di importo inferiore ad euro 154,94 - Annotazione del documento riepilogativo

IVA - Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente

Mercoledì 16 settembre 2009

IRES / IRAP - Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali - Versamento rate successive alla prima.

ASSISTENZA FISCALE - Imposta trattenuta dal sostituto d'imposta – Versamento

Per i sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale, scade il termine per il versamento delle somme a saldo e in acconto, trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di agosto (art. 19, D.M. 31 maggio 1999, n. 164 ; Circ. Ag. Entrate n. 21/E del 4 maggio 2009).

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente – Versamento

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente – Versamento

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte – 4% dei corrispettivi d'appalto o d'opera erogati nel mese precedente

INPS - Contributo alla gestione separata – Versamento

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n. 281), relativi, tra l'altro, a:

rapporti di collaborazione a progetto (per la disciplina lavoristica vedasi l'art. 61, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);

esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269; vd. Circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004).

Non sono soggetti a contribuzione i liberi professionisti già assicurati presso casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse (vd. Circ. INPS n. 112 del 25 maggio 1996).

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Versamento

IVA - Contribuenti mensili - **Mese di agosto 2009** – Versamento

codice-tributo **6008**.

IVA –Imposta risultante da dichiarazione annuale - rateizzazione

scade il termine per il versamento della rata mensile

Lunedì 21 settembre 2009 –

IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza

IVA - Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo - entro trenta giorni -

dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro la scadenza del **20 agosto 2009**, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 13 ("Ravvedimento"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:

- della sanzione ridotta commisurata all'imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione; la misura della sanzione è stata ridotta dal 3,75 al 2,5 per cento dall'art. 10, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, a decorrere dal 29 novembre 2008;

- del pagamento degli interessi moratori al tasso legale del 3 per cento annuo (così elevato a decorrere dal 1° Marzo 2008 con D.M. 12 dicembre 2007), con maturazione giorno per giorno.

Ritenute alla fonte - Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento (tardivo) delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del **20 agosto 2009**.

Errori formali - Vedasi al riguardo la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 77/E del 3 agosto 2001.

codici-tributo: 8904 per l'IVA;

8906 per le ritenute.

1991 per il versamento degli interessi sul ravvedimento IVA,

Correzioni di errori - Vedasi la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 21 gennaio 2002 ai fini della correzione di errori di compilazione del Modello F24.

Mercoledì 30 settembre 2009 –

IRES / IRAP - Dichiarazione Modello UNICO e dichiarazione IRAP -

Adempimenti

collegati - ICI - Termini di presentazione

Dichiarazione modello UNICO – Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 42, comma 7-ter, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, i contribuenti soggetti ad IRES devono presentare la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta periodo (e pertanto entro il 30 settembre per i soggetti con esercizio ad anno solare).

Dichiarazione IRAP - L'art. 1, comma 52, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'obbligo di presentare - entro gli stessi termini di presentazione del Modello UNICO - la dichiarazione annuale dell'IRAP non più in forma unificata ed esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate. Sulla nuova disciplina ai fini IRAP vedasi la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 26 maggio 2009.

ICI - Dichiarazione annuale per il 2008 - Presentazione

Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2008 - fatti salvi i diversi termini e modalità di presentazione eventualmente stabiliti dai singoli Comuni – scade il termine di presentazione della dichiarazione ai fini ICI relativamente ai casi indicati nelle istruzioni al modello stesso.

Per i soggetti IRES con periodo d'imposta:

- coincidente con l'anno solare la dichiarazione deve essere presentata nello stesso termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2008;
- non coincidente con l'anno solare la dichiarazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta che comprende il 31 dicembre 2008.

La dichiarazione deve essere presentata limitatamente ai casi previsti ed indicati nelle istruzioni al modello.

INPS - Denuncia mensile retributiva

Presentazione modello Emens riferito ai compensi erogati per il **mese di agosto 2009**.

SOGGETTI IRES - Acconti d'imposta IRES ed IRAP – Seconda o unica rata - Versamento

Per i soggetti all'IRES per i quali il **mese di settembre 2009** è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale, scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti di imposta.

La misura ordinaria dell'acconto IRES è stabilita al 100 per cento (art. 1, comma 301, L. 30 dicembre 2004, n. 311). L'acconto ai fini IRAP si applica nella medesima misura del 100 per cento.

Peraltro, per il periodo di imposta in corso al 29 novembre 2008, la misura dell'acconto è stata ridotta dal 100 al 97 per cento, dall'art. 10, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e l'eventuale maggior versamento già effettuato è recuperabile in compensazione (vd. ris. dell'Agenzia delle Entrate n. 476/E del 9 dicembre 2008).

IMPOSTA DI REGISTRO – Contratti di locazione ed affitto di beni immobili

Scade il termine di 30 giorni per il versamento dell'imposta di registro relativo a:

- 1) nuovi contratti pluriennali relativi ad immobili urbani con effetto dal **1° settembre 2009**: versamento della prima annualità o per l'intero periodo;
- 2) contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal **1° settembre 2009**;
- 3) cessioni, risoluzioni, proroghe con effetto dal **1° settembre 2009**.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta:

- a) annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno, ovvero
- b) sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto. In tal caso è prevista una riduzione sull'imposta dovuta (art. 17 e art. 5, Tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Per i **contratti agevolati di cui all'art. 2, comma 3, L. n. 431/1998**, la base imponibile è pari al 70 per cento del corrispettivo annuo (art. 8, comma 1, citata L. n. 431/1998).

Immobili strumentali - In materia di locazioni di immobili strumentali, si vedano l'art. 35, commi 8 e seguenti, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, nonché i chiarimenti forniti con le circ. dell' Agenzia delle Entrate n. 27/E e n. 28/E del 4 agosto 2006 e n. 33/E del 16 novembre 2006.

Codici - tributo:

115T - contratti di locazione - prima annualità; **112T** - contratti di locazione - annualità successive; **107T** - contratti di locazione - intero periodo; **114T** - contratti di locazione - proroga; **113T** - contratti di locazione - risoluzione; **110T** - contratti di locazione - cessione.

Contratti pluriennali – annualità successive alla prima con inizio 1 gennaio – In caso di registrazione telematica il versamento va effettuato mediante modello F23 telematico.

IVA - Adempimenti di fine mese

Scade il termine per effettuare, ad esempio, gli adempimenti per Fatture integrative, Scheda carburanti, Rilevazione dei chilometri

IVA - Autofatture

Scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente (art. 46, comma 5, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29.10.1993 n. 427)

IVA – dichiarazione unificata e autonoma

Dichiarazione unificata annuale - I contribuenti, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IVA, devono presentare la dichiarazione IVA nell'ambito della dichiarazione unificata annuale (art. 3, citato D.P.R. n. 322/1998).

Dichiarazione – Ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 42, comma 7-ter, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2008 in via autonoma da

parte dei soggetti non tenuti alla presentazione in forma unificata, quali ad esempio:

le società di capitali ed enti soggetti ad IRES con periodo di imposta non coincidente con anno solare

le società controllanti e controllate che si avvalgono della liquidazione IVA di gruppo decorre dal 2 febbraio e scade il 30 settembre 2009 e la presentazione avviene esclusivamente in via telematica.